

Delibera n. **79/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 1/5

OGGETTO: Approvazione Regolamento di funzionamento del CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni).			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 79/2013	Prot. n. 9572	UOR: UFFICIO STUDI E SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - ORGANI COLLEGIALI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO				X	Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto, si presenta il Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) d'Ateneo che è stato approvato nella riunione di detto Comitato in data 13 marzo 2013.

Il Senato Accademico

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012, in particolare l'Art. 24;
Visto l'art. 78 del Regolamento generale d'Ateneo;
Visto l'art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il verbale della Comitato Unico di Garanzia del 13.03.2013;
Visto il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2013;
sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare il Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo come sotto riportato:

Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Delibera n. **79/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 2/5

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, di seguito CUG, istituito dall’art. 24 dello Statuto dell’Università di Urbino Carlo Bo, ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 così come novellato dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 2 – Composizione e nomina

1. La composizione del CUG nonché le modalità di designazione e di elezione dei suoi componenti sono stabilite dall’art. 78 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettorale n. 530/2012 del 24 ottobre 2012.
2. Il/la Presidente è nominato/a dal Rettore tra i componenti del CUG, sentito il Direttore generale, in quanto in possesso di adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato, di adeguata esperienza nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabile attraverso il percorso professionale, nonché adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.
3. Il/la Presidente ha facoltà di individuare un/una Vicepresidente e un/una Segretario/a tra i componenti del CUG.

Articolo 3 - Durata in carica

1. I/le componenti del CUG durano in carica tre anni. Per il personale a tempo determinato il mandato cessa comunque al cessare del rapporto in essere con l’Ateneo e per la componente studentesca alla perdita della qualità di studente/ssa.
2. I/le componenti nominati/e o eletti/e nel corso del triennio cessano comunque dalla carica allo scadere del mandato del Comitato.

Articolo 4 – Compiti del/della Presidente

1. Il/la Presidente rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l’ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei/le componenti, e ne coordina i lavori.
2. Il/la Presidente provvede affinché l’attività del CUG si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell’Amministrazione universitaria.

Articolo 5 - Convocazioni

1. Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte l’anno; può essere convocato in via straordinaria dal/la Presidente per motivi di necessità e urgenza, e comunque ogniquale volta sia richiesto da almeno il 30% dei suoi componenti effettivi.
2. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail e comunque con ogni mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità e comunque almeno tre giorni prima della data prescelta.
3. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Articolo 6 – Riunioni e deliberazioni

1. Il CUG può validamente deliberare quando sia presente almeno la metà più uno dei/le componenti.

Delibera n. **79/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 3/5

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei/le presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.
3. Delle riunioni dell'organo viene redatto apposito verbale, firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a. Il verbale, di norma, verrà approvato nel corso della riunione successiva.
4. Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Rettore e al Direttore Generale per quanto di competenza.
5. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a due sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.
6. I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. I supplenti possono comunque partecipare su esplicito invito della/del Presidente del CUG, ma senza diritto di voto e possono essere coinvolti nei gruppi di lavoro eventualmente costituiti.

Articolo 7 - Dimissioni dei componenti e loro sostituzione

1. Le dimissioni dalla carica di componente del CUG sono presentate per iscritto al Rettore e, contestualmente, al/alla Presidente del Comitato stesso.
2. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate per iscritto al Rettore e contestualmente comunicate al Comitato.
3. Le sostituzioni sono effettuate con le stesse modalità di cui all'art. 78 del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 8 - Commissioni e gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro.
2. Il CUG, per la trattazione di determinati argomenti che richiedano la presenza di esperti in materia, può deliberare la partecipazione alla seduta, su richiesta del/della Presidente o dei componenti, di soggetti esterni al Comitato stesso.
3. Il/la Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un coordinatore per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il coordinatore svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine coordina e cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce all'organo e formula proposte di deliberazione.

Articolo 9 - Compiti del CUG

1. Il CUG svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed all'art. 24 dello Statuto di ateneo, in particolare:
 - a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età;
 - b) promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni per l'effettiva parità di genere;
 - c) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere

Delibera n. **79/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 4/5

- scientifico, formativo e culturale;
- d) promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
 - e) favorisce l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
 - f) assume, nell'ambito di sua competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio;
 - g) fornisce pareri sui piani di formazione del personale, orari di lavoro, forme di flessibilità lavorative e interventi di conciliazione vita-lavoro e nelle materie oggetto di contrattazione integrativa che rientrano nelle proprie competenze;
 - h) verifica gli esiti delle azioni positive, progetti e buone pratiche in materia di pari opportunità, delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio dei/lle lavoratori/trici, delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro, l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Articolo 10 - Relazione annuale

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno redige inoltre una relazione sulla situazione del personale dell'Ateneo riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing), avvalendosi di dati ed informazioni forniti dall'Amministrazione.
2. La relazione annuale è trasmessa, a cura del Presidente, al Rettore ed al Direttore Generale, anche ai fini del successivo inoltro al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione universitaria

1. I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione universitaria sono improntati ad una costante collaborazione e confronto con i ruoli istituzionali di riferimento (organi di governo, Direzione Generale, Rettore, Delegati/e Rettorali).
2. Il CUG può richiedere all'Amministrazione dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti. Il CUG può inoltre chiedere all'Amministrazione dei servizi fra i quali l'aggiornamento del sito web con i documenti prodotti e approvati per la pubblicazione.
3. L'Amministrazione garantisce al CUG:
 - una sede, dove conservare il materiale informativo, la documentazione delle attività svolte e poter svolgere le proprie attività organizzative
 - la collaborazione degli uffici di volta in volta necessari per le attività del CUG
 - la disponibilità di risorse finanziarie di funzionamento, strumentali ed umane.
4. Il CUG mette a disposizione degli organismi e degli uffici dell'Amministrazione universitaria le informazioni e/o i progetti elaborati nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso. Tutte le attività che comportano l'adozione di atti amministrativi e di spesa sono assunte dalle competenti strutture dell'Amministrazione dell'Ateneo. Parimenti sono di pertinenza di dette strutture tutte le altre attività deliberate del Comitato.

Delibera n. **79/2013** del Senato Accademico del **09/04/2013**

pag. 5/5

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 – Norme finali

1. Il presente Regolamento, previo parere del Consiglio di Amministrazione, è approvato dal Senato Accademico ed è emanato con Decreto del Rettore. Entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato sul sito ufficiale dell'Ateneo.
 2. Le modifiche al presente Regolamento, proposte da almeno 1/3 dei componenti del CUG, sono approvate dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Comitato.
 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa.
-